

LAVORATORI IN GODIMENTO DI TRATTAMENTO INTEGRATIVO IN DEROGA

Nell'intento di agevolare la ricollocazione dei soggetti destinatari di trattamento integrativo in deroga l'art. 7, comma 7, della legge n. 33/2009 ha previsto, in favore dei datori assumentori, un incentivo di natura economica.

I datori di lavoro che,, potenzialmente, possono accedere agli incentivi sono:

- a) quelli individuati dall'art. 1 della legge n. 223/1991 che non hanno in atto sospensioni dal lavoro: si tratta delle imprese industriali (o settori correlati, richiamati, anche da altre disposizioni, alla disciplina sul trattamento integrativo salariale straordinario) che, mediamente, nel semestre precedente hanno occupato più di quindici dipendenti, i lavoratori a tempo parziale e quelli con contratto di lavoro intermittente contano in proporzione alle prestazioni svolte.

Incentivi di natura economica

I datori di lavoro, se assumono, i carenza di obbligo, lavoratori destinatari fino al 31 dicembre 2010, di ammortizzatori in deroga, oppure prestatori licenziati o sospesi per cessazione totale o parziale di attività o per intervento di una procedura concorsuale (es. fallimenti, concordato preventivo, ecc.) da imprese non rientranti nel campo di applicazione dell'art. 1 della legge n. 223/1991, hanno diritto, secondo le modalità fissate nel provvedimento amministrativo attuativo, al "godimento", in caso di assunzione a tempo indeterminato, delle mensilità di integrazione non "incassate" dai lavoratori interessati, detratta la contribuzione figurativa a carico dell'INPS. Il tutto avviene attraverso il sistema del conguaglio fiscale.